

CIRCOLO DIPENDENTI COMUNE E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

BOZZA NUOVO STATUTO APPROVATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 13 SETTEMBRE 2012

Art. 1 – Costituzione.

E' costituita l'associazione denominata "Circolo Ricreativo e Sportivo Dilettantistico Aziendale dei Lavoratori del Comune e della Provincia di Reggio Emilia: CRAL", in seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione ha sede a Reggio Emilia, la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi.

L'Associazione ha carattere volontario, non persegue fine di lucro, è per sua natura apartitica, e, tramite la propria attività ricreativa, sportiva, culturale ed assistenziale, si propone di:

- favorire lo sviluppo di rapporti umani, la creazione di vincoli di amicizia, collaborazione e solidarietà fra i soci;
- organizzare, sollecitare e promuovere iniziative nel campo della cultura, dello sport quale ginnastica, atletica, ballo, ciclismo, nuoto ecc. (compresa attività didattica), del turismo e della solidarietà per realizzare una migliore utilizzazione del tempo libero dei soci;
- contribuire alla diffusione ed allo sviluppo del movimento associativo quale garante di partecipazione democratica e di autogestione, collaborando anche con altre associazioni;
- sostenere i valori dell'antifascismo, della democrazia e della libertà; aprirsi alla cittadinanza tramite specifiche iniziative;
- promuovere e partecipare ad interventi ed iniziative per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei soci e della cittadinanza

Art. 3 – Gestione delle attività.

1) L'Associazione organizza, svolge e partecipa a qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto. A tal fine può:

- concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare o finanziaria che sia ritenuta attinente;
- svolgere saltuariamente attività commerciali ausiliarie e sussidiarie a quelle istituzionali;
- stipulare convenzioni ed accordi, costituire e/o partecipare ad organismi, società ed enti;
- affiliarsi ad organismi o enti rappresentativi di Circoli Aziendali e di promozione sportiva sul territorio nazionale.

2) Per l'organizzazione e la gestione delle proprie iniziative, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

3) L'Associazione potrà accettare sponsorizzazione ed attivare forme di pubblicità commerciale svolta in modo ausiliario e sussidiario e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali.

- 4) Nella gestione delle proprie attività e iniziative, l'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro né la tutela diretta di interessi economici dei propri soci.

Art. 4 – Soci.

- 1) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto.
- 2) I Soci dell'Associazione si suddividono in "Soci effettivi" e "Soci frequentatori".
- 3) Possono aderire all'Associazione, come Soci effettivi:
 - i dipendenti delle Amministrazioni Comunali e Provinciali in attività di servizio a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto di lavoro di almeno sei mesi;
 - i dipendenti in quiescenza delle due Amministrazioni suddette;
 - i soggetti titolari di qualsiasi forma e tipologia di contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi, stipulato con i predetti Enti, per i quali tale contratto rappresenti l'attività lavorativa principale e che per le proprie prestazioni ricevano il compenso direttamente dalle Amministrazioni suddette con periodicità e modalità assimilabili a quelle di un lavoratore dipendente;
 - i componenti del nucleo familiare dei soci dipendenti o dipendenti in quiescenza, purché conviventi con lo stesso.
- 4) Possono aderire all'Associazione come Soci frequentatori le persone non appartenenti alle categorie sopra descritte.
- 5) Ogni socio ha ugual diritto a:
 - partecipare a tutte le iniziative organizzate e proposte dall'Associazione;
 - frequentarne i locali e le strutture;
 - se maggiorenni, partecipare all'elettorato attivo e passivo nonché a esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei soci mediante l'espressione di un singolo voto.

Art. 5 – Iscrizione.

- 1) L'iscrizione all'Associazione avviene su domanda scritta degli interessati che si considera completa solo all'atto del versamento della quota associativa. Si ha diritto a partecipare alle attività della Associazione fin dal momento della presentazione della domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo ratifica l'accoglimento di tale domanda nella prima seduta utile, valutando in base ai criteri di ammissione e di esclusione deliberati dall'Assemblea dei Soci. La mancata accettazione della iscrizione deve essere esplicitamente motivata e produce l'impossibilità del richiedente alla partecipazione alle attività dell'Associazione.
- 2) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, espulsione, morosità che persista per l'intero esercizio.
- 3) Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili.
- 4) Gli associati che si siano dimessi, che siano stati espulsi o che, comunque, non facciano più parte dell'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote di iscrizione e dei contributi liberalmente versati all'Associazione stessa.

Art. 6 – Doveri dei Soci.

- 1) I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del relativo Regolamento Attuativo e delle deliberazioni degli organi direttivi dell'Associazione, nonché al mantenimento di un comportamento civico.
- 2) I Soci rispondono personalmente di eventuali danni causati alla organizzazione dell'Associazione, alle sue strutture ed ai suoi beni.

Art. 7 – Sanzioni e ricorsi.

- 1) I soci che abbiano compiuto fatti o atti che siano in contrasto con gli scopi, le funzioni ed il prestigio dell'Associazione, possono essere sottoposti a provvedimenti sanzioni disciplinari, irrogate dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal Regolamento Attuativo dello Statuto.
- 2) L'attivazione del procedimento disciplinare deve essere debitamente formalizzata al socio verso cui viene aperto, per consentirgli di produrre gli elementi che riterrà utili a propria difesa.
- 3) Il Socio destinatario di provvedimenti e le sanzioni disciplinari può proporre ricorso contro le stesse all'Assemblea dei Soci, che deciderà in merito nella prima riunione utile.

Art.8 – Organi sociali.

- 1) Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti se nominato.
- 2) Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci.

- 1) L'Assemblea dei Soci è l'organo massimo dell'Associazione ed ha compiti di deliberazione, di indirizzo e di controllo.
- 2) L'Assemblea può essere "ordinaria" o "straordinaria", è convocata dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dal presente Statuto oltre che su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/10 dei Soci.
- 3) La convocazione avviene tramite avviso affisso alla bacheca della sede del Circolo nonché mediante avviso sulla stampa sociale (giornalino dell'Associazione) inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.
- 4) L'Assemblea dei Soci è presieduta secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo del presente Statuto ed è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione, che deve essere disposta a distanza di almeno 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero di Soci presenti.
- 5) L'Assemblea delibera di norma a maggioranza semplice dei Soci presenti ed aventi diritto al voto. E' ammesso il voto per corrispondenza, limitatamente al rinnovo delle cariche.
- 6) L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta "**ordinaria**" per deliberare a maggioranza semplice in merito:
 - > una volta ogni anno solare entro il 30 aprile, per discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo delle attività svolte nell'esercizio precedente e alle linee guida cui dovranno far riferimento le attività relative all'esercizio successivo.
 - > eleggere i componenti del Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei componenti ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - > all'approvazione del Regolamento Attuativo del presente Statuto;
 - > ai criteri di ammissione ed esclusione dei Soci;
 - > ai ricorsi contro provvedimenti e sanzioni disciplinari verso i Soci.
 - > L'Assemblea di soci, inoltre, viene convocata in seduta "**straordinaria**" per deliberare a maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei presenti aventi diritto al voto in merito:
 - > all'approvazione dello Statuto dell'Associazione e le eventuali modifiche;
 - > all'acquisizione ed alienazione dei beni immobili ed all'eventuale assunzione di obbligazioni pluriennali;
 - > allo scioglimento dell'Associazione, per la quale è necessario avere l'approvazione di almeno $\frac{3}{4}$ di aventi diritto al Voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo.

- 1) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione e gestione necessari per la vita dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività approvate, ancorché non siano riservati ad altri organi sociali. In particolare:
 - convoca l'Assemblea dei Soci;
 - attua gli indirizzi generali dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - predispone il programma annuale delle attività e cura la redazione del Bilancio consuntivo, con relativa relazione, da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Soci,
 - indice le elezioni per il proprio rinnovo almeno 3 mesi prima della scadenza di quello in carica;
 - ratifica l'iscrizione all'Associazione di nuovi soci.
- 2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo è rieletto ogni 3 anni ed è composto da un numero di Soci non inferiore a 9 e non superiore a 21: tutti i Soci maggiorenni che siano tali alla data dell'indizione delle elezioni possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.
- 4) Non esistono limiti al rinnovo del mandato di Consigliere dell'Associazione.
- 5) Il Consiglio Direttivo decide le modalità di svolgimento delle elezioni in conformità a quanto previsto dal Regolamento Attuativo dello Statuto e nomina una Commissione Elettorale composta da 3 soci dell'Associazione maggiorenni, avente il compito di garantire un regolare svolgimento delle elezioni.
- 6) I compiti della Commissione Elettorale sono fissati dal Regolamento Attuativo dello Statuto.
- 7) Ha diritto al voto per il rinnovo del Consiglio Direttivo ogni Socio maggiorenne che risulti regolarmente iscritto nell'elenco dei Soci alla data fissata per le elezioni.
- 8) Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente dell'Associazione, un vice-Presidente con funzioni sostitutive del Presidente nel caso di assenza od impedimento dello stesso, un Segretario Amministrativo.
- 9) Il Consiglio Direttivo, in ordine alle attività dell'Associazione, può affidare compiti e responsabilità specifici a singoli membri del Consiglio stesso.
- 10) Il Presidente, il vice- Presidente ed il Segretario Amministrativo costituiscono il Comitato Esecutivo che, esclusivamente per motivi di urgenza e necessità debitamente motivate, assume decisioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo. Dette decisioni, pena nullità delle stesse, debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
- 11) Nel caso in cui un singolo consigliere si dimetta, non partecipi ad almeno 4 sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo, o risulti comunque impossibilitato nel continuare il proprio mandato, il Consiglio Direttivo provvede a pronunciarne la decadenza nonché alla sostituzione con il primo della graduatoria degli esclusi nell'elezione del Consiglio fino ad esaurimento della graduatoria. Ad ultimazione della graduatoria il Consiglio Direttivo può cooptare uno o più soci che rimangono in carica fino alla prima assemblea utile. Qualora venga a meno la maggioranza bisogna procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- 12) I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 11 – Il Presidente.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Tale firma è congiunta a quella del Segretario Amministrativo quando concerne atti che possono dare luogo all'assunzione di obblighi ed impegni di carattere economico e finanziario superiore al valore di 10.000,00# (diecimila) euro;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e provvede a quanto necessario per l'attuazione delle relative deliberazioni;
- è sostituito dal vice-Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 – Il Segretario Amministrativo.

Il Segretario Amministrativo:

- funge da tesoriere dell'Associazione;
- cura la redazione degli atti del Consiglio Direttivo e li sottoscrive con il Presidente;
- cura ogni aspetto di carattere amministrativo, contabile e finanziario dell'Associazione;
- agisce con la firma congiunta del Presidente sugli atti di cui al primo punto del precedente art.11.

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

- 1) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei Soci quando è disposto da un obbligo di legge o richiesto dall'Assemblea stessa a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto è rimane in carica per 3 anni.
- 2) La scelta dei Sindaci Revisori dei Conti e la loro nomina avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento Attuativo del presente Statuto.
- 3) Il Collegio ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione ed i libri sociali, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci senza diritto di voto, relaziona all'Assemblea dei Soci in merito ai controlli eseguiti.

Art. 14 – Patrimonio ed entrate.

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - dalle entrate dell'Associazione derivanti dalle quote sociali annuali, da contributi liberali, da proventi derivanti dalla attività svolta per fini istituzionali e con essi compatibili, da entrate derivanti da attività commerciali ausiliarie e sussidiarie a quella istituzionale.
- 2) La responsabilità inerente la gestione del patrimonio appartiene al Consiglio Direttivo e cessa, per l'organo uscente, soltanto ad insediamento del nuovo Consiglio Direttivo mediante regolare passaggio di gestione. Resta ferma la responsabilità per fatti ed atti riferibili al Consiglio Direttivo uscente anche se accertata successivamente alla sua scadenza.
- 3) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e per il conseguimento degli scopi sociali.
- 4) Durante la vita dell'Associazione è fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 – Esercizio Finanziario.

- 1) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il termine di presentazione del Bilancio Consuntivo da parte degli organi esecutivi è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza ed il termine di approvazione è fissato al 30 aprile del medesimo anno.

Art. 16 – Scioglimento dell'Associazione.

- 1) La decisione di scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, con i voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci aventi diritto al voto.
- 2) In caso di scioglimento, il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso agli associati di eventuali e comprovati loro crediti, dovrà essere devoluto ad associazioni che svolgono analoghe attività e si ispirano ad analoghi principi o a fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n°662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.